

CIRCOLARE N° 6 DEL 11 - 3 - 2013

Oggetto: responsabilità solidale negli appalti

Facendo seguito alle nostre circolari 7/2012 e 13/2012 vi informiamo che con circolare n° 2 del 1-3-2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti per quanto in oggetto.

Riepiloghiamo brevemente la normativa che è stata introdotta con il DL 223/2003 e poi profondamente modificata con il DL 83/2012. L'attuale versione della normativa prevede la responsabilità del committente e dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate, nei limiti del corrispettivo dovuto.

Decorrenza temporale

La norma si applica ai contratti stipulati dopo il 12 aprile 2012. L'eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente alla stipula di un nuovo contratto e quindi assoggettato alla normativa in esame.

Applicabilità ad operatori diversi da quelli operanti nel settore edilizio

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché lo scopo della norma è quello di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità a prescindere dal settore economico, la stessa è applicabile a tutti i settori economici e non limitatamente al settore edile.

Tipologia di contratti coinvolti

L'Agenzia ritiene che siano assoggettati alla normativa in esame esclusivamente i contratti di appalto di servizi così come definiti dall'art. 1655 Codice Civile.

I contratti coinvolti sono quindi quelli di appalto (rapporto diretto committente/impresa esecutrice) sia quelli di subappalto (rapporti multipli tra committente/appaltatore/subappaltatori).

Restano escluse le seguenti tipologie contrattuali:

- a) appalti di fornitura di beni
- b) contratti d'opera di cui all'art. 2222 C.C.
- c) contratti di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti C.C.
- d) contratto di subfornitura di cui alla legge 192/1998
- e) prestazioni eseguite nell'ambito del rapporto consortile.

Regime sanzionatorio

Qualora l'appaltatore o i subappaltatori abbiano omesso i versamenti, il committente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 200.000,00 nel caso abbia provveduto ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti. Parimenti nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori. L'esibizione della prova del pagamento può essere sostituita da apposita certificazione di un CAF o di un professionista abilitato o da dichiarazione sostitutiva con cui il soggetto obbligato (appaltatore o subappaltatore) attesta l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Soggetti coinvolti

Sono assoggettati alla nuova normativa i soggetti che stipulano contratti di appalto e di subappalto nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA e comunque dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR che sono:

- società di capitali
- cooperative
- società di mutua assicurazione
- società europee di cui al Regolamento 2157/2001
- società cooperative europee di cui al Regolamento 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato
- enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, comprese le associazioni non riconosciute e i consorzi;
- trust residenti che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- trust residenti che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti

- le società e gli enti di ogni tipo non residenti
- gli organi e le amministrazioni dello Stato
- i comuni
- i consorzi tra enti locali
- le comunità montane
- le province
- le regioni

Soggetti esclusi

Sono esclusi i seguenti soggetti:

- stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006
- persone fisiche
- condomini

Molteplicità di contratti

In caso di più contratti stipulati tra le stesse parti l'Agenzia ha chiarito che l'eventuale certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario, anche periodicamente con riferimento a tutti i versamenti scaduti alla data di sottoscrizione.

Pagamenti dei corrispettivi mediante bonifico

Se il pagamento dei corrispettivi viene effettuato dal committente all'appaltatore e da quest'ultimo ai suoi subappaltatori mediante bonifico, occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento di effettuazione del bonifico e non anche di quelli che scadranno successivamente e fino al successivo accredito al beneficiario.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento